



giovedì 8 settembre 2016

RETE PROFESSIONI TECNICHE

Casa Italia e prevenzione rischio sismico, dalle professioni tecniche un piano da 100 miliardi

www.edilportale.com dell'8/09/2016

CODICE APPALTI

Nuovo Codice dei contratti: facciamo chiarezza sui provvedimenti attuativi

www.lavoripubblici.it dell'8/09/2016

EFFICIENZA ENERGETICA

Detrazione 65% per building automation: le nuove indicazioni da ENEA

www.ediltecnico.it del 7/09/2016

PROFESSIONISTI

Studi di settore verso l'addio

www.quotidiano.ilsole24ore.com dell'8/09/2016

Beni ai soci, più tempo ai professionisti

www.quotidiano.ilsole24ore.com dell'8/09/2016

AMBIENTE

Casa Italia e prevenzione rischio sismico, dalle professioni tecniche un piano da 100 miliardi

di [Paola Mammarella](#) 08/09/2016

Fascicolo di fabbricato a contenuto variabile, certificazione sismica obbligatoria e dati sulla sicurezza degli edifici in Catasto



08/09/2016 – Fascicolo di fabbricato a contenuto variabile, certificazione sismica obbligatoria, inserimento dei dati sul livello di sicurezza degli edifici nelle banche dati del Catasto e tecnici protagonisti nella definizione delle priorità di intervento. Sono i contenuti principali del **[Piano di prevenzione del rischio sismico](#)** presentato al Governo dalla Rete delle Professioni tecniche (RPT) durante il giro di consultazioni che si è svolto a Palazzo Chigi. Il piano prevede una serie di obiettivi di breve e medio periodo. Innanzitutto una norma. RPT pensa ad un decreto legge e a successivi decreti legislativi, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del DL, per regolare le attività di monitoraggio, il fascicolo di fabbricato e il percorso verso la certificazione sismica obbligatoria.

Monitoraggio della pericolosità sismica

RPT propone di utilizzare una **scheda sintetica specializzata per tipologia edilizia** (edifici in muratura, edifici in calcestruzzo armato, edifici industriali, ecc.) che si

basi sullo sviluppo della conoscenza (conoscenza visiva, conoscenza documentale, lettura delle caratteristiche della costruzione, valutazione delle condizioni geologiche e degli aspetti strutturali e geotecnici). Per supportare questa attività RPT immagina dei **quaderni** che possano fornire una guida per i tecnici. Il monitoraggio dovrebbe dare **priorità** agli edifici pubblici (uffici, scuole, ospedali, infrastrutture), ed ai beni vincolati e di interesse storico artistico, partendo dalle zone a maggiore rischio sismico. La definizione delle priorità dovrebbe essere curata dai tecnici, che secondo RPT agirebbero secondo un **principio di sussidiarietà rispetto alla Pubblica Amministrazione**. Nelle attività di monitoraggio è inoltre previsto il completamento della **carta geologica d'Italia** e la microzonazione sismica dei territori, fondamentale per definire gli effetti di sito dei luoghi.

Fascicolo di fabbricato

L'attività di monitoraggio pensata da RPT deve portare all'elaborazione, per ciascun edificio pubblico e privato, di un **Fascicolo del fabbricato** entro 24 mesi dalla emanazione di uno specifico decreto legislativo attuativo. Partendo dal livello e dagli elementi di vulnerabilità rilevati, il fascicolo di fabbricato dovrebbe consentire di definire con esattezza le modalità di risanamento necessarie per mitigare il rischio. Il grado di vulnerabilità sismica e le informazioni provenienti dal **fascicolo del fabbricato** potranno essere poi essere riportate nei **dati catastali** dei fabbricati, presso l'Agenzia del Territorio. Secondo RPT, il fascicolo di fabbricato non deve essere un modello predeterminato. Si darebbe così ai tecnici incaricati la possibilità di implementare il documento tenendo conto delle **single situazioni affrontate**. A livello normativo, più che uno schema dovrebbero quindi essere redatte **delle linee guida**. Al di là dei possibili adattamenti, ci sono degli **elementi considerati imprescindibili**: caratteristiche del suolo e sottosuolo; pericolosità geologiche, strutturali e geotecniche; rispondenza degli impianti con particolare riferimento al rischio incendio ed esplosione; caratteristiche ambientali ed infrastrutturali presenti nell'area che possano comportare aggravio di rischio; tipologie delle strutture di fondazione; tipologie delle strutture di elevazione; presenza di lesioni o di modifiche alle originarie forature, ampliamenti non opportunamente "legati" con la struttura originaria; giudizio del livello di degrado; valutazione sui materiali impiegati nella costruzione.

Certificazione sismica obbligatoria

Nel percorso tracciato da RPT, la redazione del fascicolo di fabbricato è propedeutica alla certificazione sismica obbligatoria, che in un primo momento dovrebbe essere applicata alle nuove costruzioni, alle compravendite immobiliari e alle locazioni. Successivamente (RPT ritiene entro 48 mesi dall'emanazione di un altro decreto ad-hoc) la certificazione

sismica obbligatoria dovrebbe essere estesa a tutti gli immobili pubblici e privati, partendo dalle zone con priorità sismica 1.

Incentivi e controlli

Queste attività, sostiene RPT, dovrebbero progressivamente diventare obbligatorie, prevedendo controlli a campione per verificare il rispetto delle misure. RPT ipotizza un periodo massimo di 10 anni entro i quali gli immobili localizzati nelle zone soggette a rischio più elevato dovranno essere messi in sicurezza, un periodo di 15 anni per le zone a medio rischio, un periodo di 20 anni per le zone a basso rischio e così via. A fare da contrappeso agli obblighi dovrebbero esserci, si legge nel documento, degli **incentivi** dello Stato. Ad esempio contributi pari almeno al 60% della spesa complessiva sostenuta, incentivi e sgravi fiscali così come previsto nel settore energetico.


Prevenzione più economica della ricostruzione

Nel piano di RPT non mancano le stime economiche. Occorre tenere presente, si legge nel documento, che attualmente lo Stato spende annualmente circa 3 miliardi di euro per opere di ricostruzione post-sisma. Se il piano di prevenzione fosse elaborato e poi messo in atto, gli esborsi attuali e futuri per le diverse ricostruzioni sarebbero destinate a ridursi progressivamente. L'intero percorso di messa in sicurezza degli edifici potrebbe avere un orizzonte temporale di circa 20 o 30 anni, per un costo stimato non inferiore a 100 miliardi di euro.

© Riproduzione riservata

Nuovo Codice dei contratti: Facciamo chiarezza sui provvedimenti attuativi

08/09/2016



Sono trascorsi ormai quasi 5 mesi dall'entrata in vigore del **nuovo Codice dei contratti** ed è giusto fare un punto sui provvedimenti attuativi previsti all'interno dell'articolato dello stesso al fine di chiarire lo stato di attuazione di quelli per i quali l'entrata in vigore era stata prevista con scadenze ormai superate. Si tratta di **19 provvedimenti dei quali soltanto 3 sono entrati in vigore. Nel primo elenco** sono inseriti i provvedimenti a carico dei vari Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, **nel secondo elenco** sono, invece inseriti i provvedimenti a carico dell'ANAC.

Sono evidenziati **in verde** i provvedimenti già in vigore, **in blu** quelli per i quali si aspetta da parte dell'ANAC la versione definitiva ed **in rosso** quelli per i quali si attendono ancora pareri o per i quali non si hanno notizie.

Provvedimenti a carico dei vari Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. Decreto Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti relativo alle le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività (art. 24, comma 8) **previsto entro il 18/6/2016. Pubblicato con ritardo con Decreto 17 giugno 2016 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 174 del 27/07/2016;**

2. Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definite, tra l'altro, le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali (art. 21, comma 8) **previsto entro il 18/7/2016. Non si hanno notizie sullo stato dello stesso ed il ritardo accumulato è di quasi 2 mesi;**
3. Decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC con cui vengono definiti, tra l'altro, i requisiti delle società di professionisti (art. 24, comma 2) **previsto entro il 18/7/2016. Non si hanno notizie sullo stato dello stesso ed il ritardo accumulato è di quasi 2 mesi;**
4. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera con procedure semplificate per l'archeologia preventiva (art. 25, comma 13) **previsto entro il 18/7/2016. Non si hanno notizie sullo stato dello stesso ed il ritardo accumulato è di quasi 2 mesi;**
5. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale (art. 38, comma 2) **previsto entro il 18/7/2016. Non si hanno notizie sullo stato dello stesso ed il ritardo accumulato è di quasi 2 mesi;**
6. Decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti con cui è definito l'elenco delle opere di lavori rientrano, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati (art. 89, comma 11) **previsto entro il 18/7/2016. Non si hanno notizie sullo stato dello stesso ed il ritardo accumulato è di quasi 2 mesi;**
7. Decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti con cui sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento (art. 111, commi 1 e 2) **previsto entro il 18/7/2016. Le relative linee guida sono state approvate dall'ANAC in data 21 giugno 2016 e si è, a tutt'oggi, in attesa della predisposizione del relativo Decreto da parte del Ministero e dei successivi pareri del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari di Camera e Senato;**
8. Decreto del Ministro della difesa con cui sono definite le direttive generali per la disciplina delle attività del Ministero della difesa, in relazione agli appalti e alle

concessioni diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (art. 159, comma 4) **previsto entro il 18/7/2016. Non si hanno notizie sullo stato dello stesso ed il ritardo accumulato è di quasi 2 mesi;**

9. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono stabiliti la composizione e modalità di funzionamento cabina di regia attuazione codice (art. 212, comma 5) **previsto entro il 19/7/2016. Pubblicato con ritardo conDPCM 10 giugno 2016 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 293 del 31/8/2016;**
10. Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con cui vengono definiti le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà di piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari (BIM) (art. 23, comma 13) **previsto entro il 31/7/2016. Non si hanno notizie sullo stato dello stesso ed il ritardo accumulato è di oltre 1 mese;**
11. Regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisito e di negoziazione emanate dall'Agid per la condivisione dei dati (art. 58, comma 10) **previste entro il 31/7/2016. Non si hanno notizie sullo stato delle stesse ed il ritardo accumulato è di oltre 1 mese;**

Provvedimenti a carico dell'ANAC

1. Linee guida che definiscono una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP (art. 31, comma 5) **previste entro il 18/7/2016. Approvate dall'ANAC il 21/6/2016 che ha deliberato di acquisire, prima dell'approvazione dei documenti definitivi, il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato (parere non previsto dalle norme) che hanno definito il proprio parere nei primissimi giorni del mese di agosto mentre, a tutt'oggi, l'ANAC non ha pubblicato la versione definitiva;**
2. Linee guida relative alle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure dei contratti sottosoglia e delle indagini di mercato ed alla formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici (art. 36, comma 7) **previste entro il 18/7/2016. Approvate dall'ANAC il 21/6/2016 che ha deliberato di acquisire, prima dell'approvazione dei documenti definitivi, il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato (parere non previsto dalle norme). Mentre le Commissioni parlamentari si sono espresse non si hanno notizie del parere del Consiglio di Stato;**
3. Linee guida da emanare al per garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti in riferimento ai mezzi di prova da considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione ed alle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che sono significative (art. 80, comma 13)**previste**

entro il 18/7/2016. Bozza in consultazione fino al 27 giugno mentre, a tutt'oggi, l'ANAC non ha pubblicato la versione post consultazione;

4. Ricognizione straordinaria circa il possesso dei requisiti di esercizio dell'attività da parte dei soggetti attualmente operanti in materia di attestazione (SOA), e le modalità di svolgimento della stessa, provvedendo all'esito mediante diffida, sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei casi di mancanza del possesso dei requisiti o di esercizio ritenuto non virtuoso con successiva relazione al Governo ed al Parlamento (art. 84, comma 3) **prevista entro il 18/7/2016. Predisposta ed inviata al Governo ed al Parlamento il 20 luglio 2016;**
5. Linee guida relative alle modalità e la cadenza con cui effettuare le verifiche del limite minimo dell'80% dei lavori da appaltare da parte dei concessionari mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità (art. 177, comma 3) **previste entro il 18/7/2016. Non si hanno notizie sullo stato delle stesse ed il ritardo accumulato è di quasi 2 mesi;**
6. Linee guida relative al controllo sull'attività dell'operatore economico attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio verificando, in particolare, la permanenza in capo all'operatore economico dei rischi trasferiti (art. 181, comma 4) **previste entro il 18/7/2016. Bozza in consultazione fino al 27 giugno mentre, a tutt'oggi, l'ANAC non ha pubblicato la versione post consultazione;**
7. Linee guida che definiscono il rating di impresa e delle relative penalità e premialità ed, in particolare i requisiti reputazionali, i criteri di valutazione degli stessi e le modalità di rilascio della relativa certificazione (art. 83, comma 10) **previste entro il 19/7/2016. Bozza in consultazione fino al 27 giugno mentre, a tutt'oggi, l'ANAC non ha pubblicato la versione post consultazione;**
8. Atto che istituisce l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamenti dei contratti pubblici e che definisce i requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto (art. 78, comma 1) **previsto entro il 17/8/2016. Approvate dall'ANAC il 6/7/2016 che ha deliberato di acquisire, prima dell'approvazione dei documenti definitivi, il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato (parere non previsto dalle norme). Mentre le Commissioni parlamentari si sono espresse non si hanno notizie del parere del Consiglio di Stato.**

Quelli precedentemente elencati sono, dunque i provvedimenti previsti in **specifici articoli del nuovo Codice dei contratti** ma è opportuno aggiungere che, così come disposto dall'articolo 213, comma 2 del Codice stesso, l'ANAC ha predisposto i seguenti 2 ulteriori provvedimenti:

1. Linee guida sull’Affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria (senza alcuna precisione di data). **Approvate dall'ANAC il 21/6/2016 che ha deliberato di acquisire, prima dell'approvazione dei documenti definitivi, il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato (parere non previsto dalle norme) che hanno definito il proprio parere nei primissimi giorni del mese di agosto mentre, a tutt'oggi, l'ANAC non ha pubblicato la versione definitiva;**
2. Linee guida sull’Offerta economicamente più vantaggiosa(senza alcuna precisione di data). **Approvate dall'ANAC il 21/6/2016 che ha deliberato di acquisire, prima dell'approvazione dei documenti definitivi, il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato (parere non previsto dalle norme) che hanno definito il proprio parere nei primissimi giorni del mese di agosto mentre, a tutt'oggi, l'ANAC non ha pubblicato la versione definitiva.**

A cura di **Arch. Paolo Oreto**

© Riproduzione riservata

- EFFICIENZA ENERGETICA

Detrazione 65% per building automation: le nuove indicazioni da ENEA

Di Redazione Tecnica -

7 settembre 2016



Dal 6 settembre si può inviare a ENEA la documentazione necessaria a ottenere la detrazione *ecobonus 65%* per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, in questo caso sugli interventi di installazione dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti ("building automation") Per i dispositivi multimediali, l'Enea ha pubblicato anche un vademecum aggiornato al 30 luglio 2016.

Requisiti dell'immobile

I requisiti generali dell'immobile per poter usufruire delle detrazioni sono:

Alla data della richiesta di detrazione, deve essere "esistente", ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso.

L'edificio deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi. Deve essere dotato di impianto di riscaldamento (come definito dalla nostra faq n° 24).

In caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, non è consentito far riferimento al comma 344, ma ai singoli commi 346 e 347 solo per la parte non ampliata.

Requisiti dell'intervento

I requisiti tecnici specifici dell'intervento di detrazione 65% per la building automation e caratteristiche dei dispositivi sono seguenti.

L'intervento deve configurarsi come fornitura e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali, eseguiti indipendentemente dalle installazioni e sostituzioni di impianti di climatizzazione invernale.

I dispositivi devono:

- a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
- b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
- c) consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

Se i sistemi di building automation sono installati congiuntamente alle installazioni di pannelli solari per la produzione di acqua calda o alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, previsti rispettivamente all'articolo 1, commi 346 e 347 della legge finanziaria 2007, la relativa spesa rientra nel valore massimo di detrazione già previsto nei medesimi commi.

ECOBONUS E BONUS RISTRUTTURAZIONI: VERSO LA CONFERMA ANCHE PER IL 2017

Elenco delle opere agevolabili

Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l'installazione e la messa in funzione a regola d'arte, all'interno degli edifici, di sistemi di building automation degli impianti termici degli edifici.

Non si ritengono ricomprese tra le spese ammissibili, l'acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi similari comunque denominati.

Documentazione necessaria per ottenere la detrazione

- a) documentazione da conservare a cura del cliente**

Asseverazione redatta da un tecnico abilitato che attesti la rispondenza ai requisiti tecnici richiesti oppure la certificazione del produttore del dispositivo che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.

Schede tecniche.

Originale dell'Allegato E o F inviato all'ENEA, firmato (dal tecnico e/o dal cliente).

Documenti di tipo "amministrativo":

– Fatture relative alle spese sostenute.

– Ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico.

– Ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale, ricevuta della raccomandata postale.

b) documentazione da trasmettere all'ENEA

Bisogna trasmettere la documentazione all'Enea esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori (per il 2016: finanziaria2016.enea.it), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere o, nel caso di interventi di riqualificazione energetica di basso impatto, come da dichiarazione di conformità (la richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n°43 e si seguano le procedure in essa riportate): in caso di semplice installazione, non connessa con la sostituzione del generatore di calore o con l'installazione di pannelli solari.

I documenti da inviare all'Enea sono

in caso di semplice installazione, non connessa con la sostituzione del generatore di calore o con l'installazione di pannelli solari Allegato E al "decreto edifici";

in caso di installazione connessa con la sostituzione del generatore di calore (comma 347 della legge finanziaria 2007) Allegato E al "decreto edifici";

in caso di installazione connessa con l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346 della legge finanziaria 2007) Allegato F al "decreto edifici".

c) Documentazione da trasmettere all'Agenzia delle Entrate

Con il Dlgs 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, è stato soppresso l'obbligo di inviare una comunicazione per via telematica all'Agenzia delle Entrate, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta. Si consulti in proposito la nostra faq. n°28.

Studi di settore verso l'addio

Il Mef: saranno sostituiti da indicatori di compliance - «Premi a chi raggiungerà un grado elevato»

ROMA

Studi di settore verso l'addio. A fargli posto saranno gli «indicatori di compliance». Gradualmente, almeno secondo una nota diramata dal Mef, ma tutto lascia intendere che il processo potrebbe subire un'accelerazione con la prossima legge di Bilancio. Niente più ricerca esasperata, dunque, del faticoso "ricavo di congruità" a cui uniformarsi per rispettare le pretese del Fisco. Con il progetto messo a punto dalla Sose e dall'agenzia delle Entrate, presentato ieri alle associazioni di categoria, l'amministrazione finanziaria abbandonerà gli studi come strumento di accertamento presuntivo, per far posto a uno strumento che con un dato sintetico riesca a fornire, su una scala da uno a dieci, il grado di affidabilità del contribuente.

Come ha sottolineato in una nota Rete Imprese Italia il nuovo meccanismo guarderà solo «ai ricavi dichiarati, sempre integrabili in dichiarazione» che insieme ad altri elementi contribuiranno al definire l'affidabilità di imprese e autonomi «a cui è connessa la riduzione dell'attività di controllo». La prossima legge di Bilancio - aggiungono artigiani e commercianti - dovrà contenere le modifiche normative e «l'atteso rafforzamento del sistema di premialità, destinato a ridurre la pressione fiscale sulle imprese più meritevoli».

Come spiega la nota del Mef, infatti, se il contribuente raggiunge un grado elevato di compliance avrà accesso al sistema premiale che già oggi prevede, tra l'altro, un percorso accelerato per i rimborsi fiscali, l'esclusione da alcuni tipi di accertamento e una riduzione del periodo di accertabilità. Il nuovo indicatore sarà articolato in base all'attività economica svolta in maniera prevalente, con la previsione di specificità per ogni attività o gruppo di attività. Innovativa anche la base metodologica statistico-economica su cui sarà costruito l'indicatore. Questa prenderà in considerazione più elementi come gli indicatori di normalità economica che fino ad oggi sono stati utilizzati per la stima dei ricavi e che diventeranno indicatori per il calcolo del livello di affidabilità. Saranno stimate più basi imponibili: in sostanza non si guarderà più solo ai ricavi ma saranno stimati anche il valore aggiunto e il reddito d'impresa.

Il modello di regressione sarà basato su dati panel e includerà 8 anni invece di 1, dunque con più informazioni e stime ritenute più efficienti. Il modello di stima, inoltre, coglierà l'andamento ciclico e quindi non ci sarà più la necessità di predisporre ex-post specifici correttivi congiunturali (cosiddetti correttivi anti crisi). La nuova metodologia di individuazione dei modelli organizzativi consentirà, inoltre, la tendenziale riduzione del numero, una maggiore stabilità nel tempo e assegnazione più robusta al cluster.

Tra le dieci novità indicate dal Mef (sintetizzate qui in pagina), spiccano anche la riduzione delle informazioni richieste nel modello dati, i risultati saranno personalizzati per singolo contribuente sulla base degli effetti individuali calcolati con il nuovo modello di stima. Mentre per determinare il valore aggiunto per addetto arriverà una nuova funzione logaritmica: «maggiore interpretabilità economica dei coefficienti stimati (elasticità rispetto al valore aggiunto) e migliore aderenza alla realtà economica dell'impresa».

Sarà l'agenzia delle Entrate a comunicare al contribuente il suo "risultato di affidabilità" indicando il valore dell'indicatore sintetico e delle sue diverse componenti, comprese quelle che appaiono incoerenti. Nelle intenzioni della stessa amministrazione questo meccanismo dovrebbe spingere il contribuente a incrementare l'adempimento spontaneo, incentivando il contraddittorio con l'amministrazione finanziaria per migliorare la posizione in termini di affidabilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Mobili

Giovanni Parente

SEMPLIFICAZIONI I
modelli richiederanno meno informazioni rispetto a quelli attuali e i risultati saranno su misura in base alle singole situazioni

Reddito d'impresa. Allo studio delle Entrate la possibilità di completare il dossier delle assegnazioni oltre la scadenza del 30 settembre

Beni ai soci, più tempo ai professionisti

Ipotesi di riproporre la procedura agevolata anche nel 2017 con un intervento nella legge di Bilancio

ROMA

Non si può parlare di una vera e propria proroga, per la quale occorre necessariamente un provvedimento di legge. Fino a tarda serata ieri i tecnici del Mef e dell'agenzia delle Entrate hanno provato a forzare la mano per uno slittamento (fortemente richiesto da associazioni di categoria) del termine del 30 settembre per l'assegnazione agevolata dei beni ai soci senza però riuscire a trovare la quadra. Il tema è comunque all'attenzione del Governo, come ribadito dal viceministro all'Economia, Luigi Casero, nel corso dell'incontro di ieri con i rappresentanti di imprese e professionisti sulle semplificazioni. Tanto che si valuta l'ipotesi di riproporre con termini più ampi l'assegnazione agevolata anche nel 2017 da far viaggiare nella prossima legge di Bilancio. Intanto, una soluzione-ponte potrebbe essere trovata in via amministrativa. Un provvedimento delle Entrate potrebbe, infatti, concedere più tempo ai professionisti per completare le operazioni di assegnazione dei beni ai soci o di trasformazione delle compagini sociali. Un po' sulla falsariga di quanto accaduto l'anno scorso per la voluntary disclosure, prima che arrivasse la proroga attraverso un decreto legge. In questa direzione, sembra andare anche il comunicato diffuso ieri dall'Agenzia in cui da un lato si ricorda che i primi chiarimenti sono arrivati con una circolare diffusa il 1° giugno scorso (quindi quattro mesi prima della scadenza del 30 settembre) e dall'altro, però, si annuncia una nuova "ondata" di interpretazioni con un secondo documento di prassi in arrivo nei prossimi giorni per rispondere a quesiti su casi specifici. E anche solo per metabolizzare questi chiarimenti sarà giocoforza necessario un po' più di tempo e quindi trovare un modo per consentire ai professionisti di orientarsi.

Del resto, a rinnovare la necessità di spostare il termine del 30 settembre è stato il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (Cndcec). «La proroga dei termini – ha spiegato in una nota il presidente Gerardo Longobardi – è assolutamente necessaria per il successo dell'operazione, soprattutto affinché le stime di gettito per le casse dello Stato siano rispettate». «Un successo al quale teniamo molto – ha aggiunto Longobardi – avendo proprio il Consiglio nazionale dei commercialisti richiesto per primo l'introduzione della norma, in un documento presentato al tavolo tecnico voluto dal Mef per la redazione della legge di stabilità 2016».

In realtà, la volontà di posticipare la scadenza del 30 settembre era già stata tradotta in norma sia nella bozza del cosiddetto decreto «crescita» sia tra gli emendamenti alla conversione del Dl enti locali presentati in commissione Bilancio alla Camera. Ma entrambe le strade si sono rivelate senza uscita. Stando poi a quanto emerso dalla riunione di ieri con i professionisti, al momento sembra sfumare anche l'ipotesi di un decreto legge ad hoc sulle semplificazioni fiscali. Queste ultime sembrano ormai destinate alla legge di Bilancio.

Dalla stessa riunione è giunta la conferma che il Governo punta, questa volta accogliendo in pieno la proposta dei commercialisti, a eliminare il «tax day» del 16 giugno. Secondo il Consiglio nazionale, che ha messo nei giorni scorsi in consultazione una proposta di calendario all'attenzione degli Ordini locali, si dovrebbe arrivare a una scadenza per i tributi locali (molto probabilmente il 16 giugno) e a un'altra per i versamenti Irpef/Ires, Irap e Iva (la data individuata è il 16 luglio).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Mobili

Giovanni Parente

**LA?SECONDA?
CIRCOLARE?** L'Agenzia annuncia un nuovo documento di prassi per rispondere ai dubbi sollevati dagli operatori nelle ultime settimane